

ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento



***La qualità e la sicurezza nelle infrastrutture.
Come i sistemi di gestione hanno permesso di realizzare opere sicure,
durevoli e sostenibili.***

**L'accreditamento a garanzia della competenza, indipendenza e
imparzialità nella valutazione di conformità dei processi realizzativi delle
opere pubbliche**

**Dr. Geol. Gianluca Qualano
Accredia**

ANCE - Roma,
6 dicembre 2018

Indice

- Ruolo e struttura di ACCREDIA
 - Rilevanza della rete internazionale degli AB
 - L'accREDITamento per le politiche pubbliche
 - I principali campi di accREDITamento
 - Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice Appalti
 - Il ruolo degli organismi accREDITati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accREDITati
 - Non confondere "organismi accREDITati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità
-

VIGILANZA DEL MERCATO

Le **Autorità Pubbliche sorvegliano** il mercato per garantire la circolazione di prodotti conformi alla normativa UE di armonizzazione e sicuri per la salute e altri aspetti di pubblico interesse



Reg. CE 765/2008



ACCREDITAMENTO

L'Ente nazionale di accreditamento **attesta** che un Organismo o Laboratorio soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e altri requisiti applicabili



VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Un organismo o laboratorio **verifica** il rispetto delle prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema

NORMAZIONE

Reg. UE 1025/2012



Enti di normazione **definiscono specifiche tecniche**, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi possono conformarsi.

Accreditamento e Vigilanza del Mercato rendono più fluida la **libera circolazione dei prodotti nell'UE** attraverso il rafforzamento del mutuo riconoscimento.

- **Regolamento CE 765/2008**
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
 - **Decisione CE 768/2008**
istituisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
 - **Regolamento CE 764/2008**
stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro
-



**Infrastruttura UE
di accreditamento**



**Gli Enti che hanno firmato gli
Accordi internazionali IAF e ILAC (mondo) ed EA (Europa)
riconoscono reciprocamente gli accreditamenti
rilasciati ai loro organismi e laboratori**

ACCREDIA è l'Ente italiano per l'accREDITamento dei Laboratori di prova e taratura e degli Organismi di certificazione, ispezione e verifica

✓ **Legge n. 99 del 2009**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 4)

✓ **Decreti Ministeriali 22 dicembre 2009**

Designazione di ACCREDIA in qualità di Ente unico italiano di accreditamento

Rispetta:

- Normativa europea - Regolamento CE n. 765/2008**
 - Prescrizioni emanate dal Governo - D.M. 22.12.2009**
 - Norme tecniche internazionali - ISO/IEC 17011**
-

✓ **E' un soggetto di diritto privato**

Associazione riconosciuta senza scopo di lucro

Riunisce 67 Soci – Ministeri, Enti Pubblici nazionali, Organizzazioni imprenditoriali o del lavoro, Enti di Normazione, Grandi Committenti (Unioncamere come Socio Promotore)

✓ **Svolge un ruolo di Pubblica Autorità nell'interesse generale**

✓ **Opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico**

Autorità Nazionale per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione Europea

✓ **Accredita gli Organismi e i Laboratori nel settore volontario e cogente**



Valutazione della competenza, indipendenza e imparzialità

**LABORATORI
DI PROVA, MEDICI
E PTPT**

**ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE,
ISPEZIONE E VERIFICA**

**LABORATORI
DI TARATURA
E RMP**

**Valutazione della conformità di prodotti, servizi, professionisti
a regole obbligatorie e norme volontarie**

IMPRESE

ISTITUZIONI

CONSUMATORI


ACCREDITAMENTO

Svolto da Enti, uno per Stato membro, che operano in conformità alla norma **internazionale ISO/IEC 17011** e alle altre regole obbligatorie.


Attesta la **competenza, indipendenza e imparzialità** di organismi e laboratori.

CERTIFICAZIONE

Assicura la qualità di **prodotti, servizi, processi, sistemi di gestione e persone**, attestandone la conformità alle **norme tecniche** specifiche ed eventuali prescrizioni obbligatorie



**VALORE ECONOMICO
ATTIVITÀ ACCREDITATE 2016**



IMPRESSE

- **Efficienza** con l'utilizzo di approcci armonizzati, trasparenti e ripetibili
- **Riduzione dei controlli** dimostrando la conformità a norme e leggi
- **Accesso ai bandi di gara** che richiedono il possesso di valutazioni della conformità accreditate
- **Incremento dell'export** con l'eliminazione delle verifiche aggiuntive, grazie ad Accordi EA e IAF MLA e ILAC MRA

CONSUMATORI

- **Fiducia** dei consumatori nella scelta di beni, servizi, professionisti
- **Protezione** degli interessi di salute, sicurezza, tutela ambientale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Supporto **nell'attuazione della legislazione** europea e nazionale
 - Qualificazione dei fornitori e **semplificazione** del processo di approvvigionamento e di controllo
-

GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
utilizzano
certificazioni, ispezioni, prove e tarature
effettuate da organismi e laboratori accreditati
per

- **Qualifica degli operatori per l'accesso a bandi di gara pubblici**
- **Semplificazione amministrativa**
- **Altre forme di agevolazioni**

Efficienza energetica
D. Lgs. 102/2014

Collegato Ambientale
L. 221/2015

Codice Appalti
D. Lgs. 50/2016

Industria 4.0
L. 232/2016

COGENTE

L'accreditamento è obbligatorio per gli organismi e i laboratori che valutano la conformità di specifiche categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e servizi che possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata attestata la conformità agli standard di riferimento previsti da Leggi, Direttive o Regolamenti.

VOLONTARIO

L'accreditamento è richiesto spontaneamente dagli organismi e dai laboratori che intendano ottenere un'attestazione autorevole della propria competenza e correttezza operativa.

Si applicano le norme generali in materia di attività economiche.

Nel settore cogente, ACCREDIA qualifica organismi e laboratori che attestano la conformità di prodotti e servizi agli standard di riferimento previsti da leggi, direttive o regolamenti.

Per specifiche categorie di prodotti e servizi, l'accREDITAMENTO è pre-requisito per ottenere l'autorizzazione ministeriale, e l'eventuale notifica alla Commissione europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a rilasciare servizi di valutazione della conformità.

Il rapporto di ACCREDIA con Ministeri ed Enti pubblici rappresenta il modello di **sussidiarietà con la Pubblica Amministrazione** previsto dal Regolamento CE 765/2008.



In ambito volontario, l'**accreditamento è un valore aggiunto** che garantisce l'adesione a standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale di processi, prodotti e servizi.

Le valutazioni di conformità accreditate sono uno strumento a tutela della salute e sicurezza dei cittadini

Le imprese si rivolgono alla certificazione accreditata in settori quali la qualità, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro.



Numerosi studi internazionali hanno evidenziato il beneficio economico delle valutazioni di conformità accreditate.

Anche in Italia, sono state condotte diverse analisi che hanno evidenziato un vantaggio per le imprese derivante dalla certificazione del proprio sistema di gestione.

Aziende certificate UNI EN ISO 9001:

- migliori livelli di redditività
- maggiore efficienza della gestione corrente
- maggiore produttività del fattore lavoro

Aziende certificate UNI EN ISO 14001:

- Migliori performance del fatturato
- Aumento domanda di lavoro

Aziende certificate BS OHSAS 18001:

- Minore frequenza di incidenti sui luoghi di lavoro
- Minore gravità degli incidenti



Sistemi di gestione
ISO/IEC 17021-1



EVOLUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE 2015 – 2017
SITI CERTIFICATI PER NORMA

Norma di certificazione	2015	2016	2017
SGQ - Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001)	126.865	128.240	124.420
SGA - Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)	20.339	21.616	22.160
SCR - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001)	14.052	15.461	16.860
SGE - Sistemi di gestione dell'energia (UNI CEI EN ISO 50001)	794	1.315	2.322
FSM - Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000)	854	1.218	1.190
SSI - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (UNI ISO 27001)	799	926	1.205
ITX - Sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO/IEC 20000)	73	81	108

- Valore aggiunto
 - Inquadramento nel Codice dei Contratti
 - Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
 - Le caratteristiche degli organismi accreditati
 - Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
 - Gli attestati di conformità

Nel **procurement pubblico** i costi e le tempistiche delle valutazioni e delle prove dirette ad accertare l'effettiva sussistenza delle qualità richieste dalla stazione appaltante nonché la potenziale disomogeneità dei criteri di valutazione adottati da ciascun committente sarebbero assolutamente incompatibili con i principi fondamentali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza che governano i processi di acquisto.

Inoltre, la disomogeneità dei criteri di valutazione e delle metodologie applicate da ciascuna stazione appaltante avrebbe un **effetto distorsivo** del mercato e sarebbe dunque in contrasto con i principi, parimenti fondamentali, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il sistema introdotto dal Reg. (CE) 765/2008 – oggi espressamente richiamato dal Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - costituisce una risposta efficace ed efficiente alle esigenze di **qualità**, **affidabilità** ed **omogeneità** delle valutazioni utilizzate nell'ambito del procurement pubblico.

Il **valore aggiunto** dell'applicazione del sistema introdotto dal Reg. (CE) 765/2008 alle procedure di affidamento di contratti pubblici consiste nella possibilità, per le stazioni appaltanti, di contare su **valutazioni di conformità** ai requisiti richiesti particolarmente **affidabili**, basate su metodologie e criteri **omogenei**, rese da **organismi indipendenti e professionalmente competenti**, senza gravare di costi eccessivi – anche in termini di tempo - le procedure di affidamento.

- Valore aggiunto
- Inquadramento nel Codice dei Contratti
- Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
- Le caratteristiche degli organismi accreditati
- Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
- Gli attestati di conformità

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici segna un'evoluzione rispetto al previgente quadro normativo (Direttive europee del 2004 - D.Lgs. 163/2006) e menziona espressamente, tanto in nuove disposizioni quanto in disposizioni mutate dal codice precedente, il Reg. (CE) 765/2008, istitutivo del sistema di accreditamento.

Non mancano, tuttavia, alcune **imprecisioni terminologiche** che auspicabilmente potrebbero/dovrebbero essere in futuro superate.

Organismi di certificazione, Organismi di Ispezione, Organismi di verifica e convalida, Laboratori di prova, Laboratori medici, Organizzatori di prove valutative interlaboratorio, Laboratori di taratura, Produttori di materiali di riferimento, Laboratori di misura di riferimento in ambito medico

D.Lgs. 50/2016 art. 82 (non presente nel D.Lgs. 163/2006) – comma 1
Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da **un organismo di valutazione della conformità**. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da **organismi di valutazione della conformità equivalenti**. Ai fini del presente comma, per **«organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.**

Che si intende per "organismi di valutazione della conformità equivalenti"?

Organismi di certificazione, Organismi di Ispezione, Organismi di verifica e convalida, Laboratori di prova, Laboratori medici, Organizzatori di prove valutative interlaboratorio, Laboratori di taratura, Produttori di materiali di riferimento, Laboratori di misura di riferimento in ambito medico

D.Lgs. 163/2006 art. 43

Art. 43 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 1

Art. 87 c. 1 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Le stazioni appaltanti riconoscono **i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri**. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste

“organismi di valutazione della conformità equivalenti”?

Scopo dell'accreditamento: Informazione essenziale

D.Lgs. 163/2006 art. 44

Art. 44 - Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 2

Art. 87 c. 2 - Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, **certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.** Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile

- Valore aggiunto
- Inquadramento nel Codice dei Contratti
- Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
- Le caratteristiche degli organismi accreditati
- Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
- Gli attestati di conformità

Gli organismi accreditati hanno il compito di **verificare e attestare** - a seconda della tipologia di organismo e dello scopo per il quale esso ha ottenuto l'accreditamento - che **prodotti, servizi, sistemi di gestione** o **figure professionali** siano conformi alle norme di riferimento, volontarie e obbligatorie.


A seconda della tipologia di organismo e dello scopo dell'accreditamento, la verifica e l'attestazione predette avvengono mediamente l'attività di **certificazione** e di **ispezione**, di **prova** e di **taratura**.



o altri Enti di accreditamento



Norme tecniche in base alle quali gli Enti accreditano gli organismi e i laboratori



- ❑ Valore aggiunto
- ❑ Inquadramento nel Codice dei Contratti
- ❑ Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
- ❑ Le caratteristiche degli organismi accreditati
- ❑ Non confondere “organismi accreditati” e “soggetti certificati”
- ❑ Gli attestati di conformità

Perché le valutazioni di conformità operate da organismi accreditati sono ritenute dall'ordinamento **particolarmente affidabili**?

Che cosa differenzia queste valutazioni da quelle rese da **organismi non accreditati**?

Con la procedura di accreditamento un **Ente Indipendente** che agisce quale garante *super partes* accerta in capo agli organismi richiedenti e con specifico riferimento al tipo di valutazione di conformità che gli stessi dovrebbero attestare, i requisiti di:

- **Competenza**
- **Indipendenza**
- **Imparzialità**


Le verifiche vengono condotte sia prima del rilascio dell'accREDITAMENTO che successivamente, nelle fasi di sorveglianza e di rinnovo.

Se emergono elementi di criticità l'Ente di accREDITAMENTO interviene con opportuni provvedimenti, anche sanzionatori, che possono giungere fino alla revoca dell'accREDITAMENTO.

- ❑ Valore aggiunto
- ❑ Inquadramento nel Codice dei Contratti
- ❑ Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
- ❑ Le caratteristiche degli organismi accreditati
- ❑ Non confondere "organismi accreditati" e "soggetti certificati"
- ❑ Gli attestati di conformità

Il sistema dell'accREDITamento delineato dal Reg. (CE) n. 765/2008 utilizza un **linguaggio tecnico**.













Nel linguaggio tecnico, non è possibile parafrasare o sostituire l'espressione corretta con altri termini, anche ove appaiano sinonimi, senza renderne incerto il significato. In taluni casi, poi, l'utilizzo improprio del linguaggio tecnico può condurre ad **esiti aberranti**.



La stazione appaltante che richiedesse in un bando di gara una taratura attestata da un “**soggetto certificato**” anziché da un “**organismo accreditato come laboratorio di taratura**” non starebbe richiedendo una valutazione di conformità accreditata e non avrebbe alcuna certezza in ordine alla riferibilità metrologia della taratura effettuata ai campioni nazionali e internazionali.

Parimenti errato è richiedere ad un **organismo accreditato** di essere “**certificato**”

- ❑ Valore aggiunto
- ❑ Inquadramento nel Codice dei Contratti
- ❑ Il ruolo degli organismi accreditati e le loro diverse tipologie
- ❑ Le caratteristiche degli organismi accreditati
- ❑ Non confondere “organismi accreditati” e “soggetti certificati”
- ❑ Gli attestati di conformità

Norma di accreditamento	Soggetto accreditato	Valutazione di conformità
ISO/IEC 17021-1 	Organismi di certificazione dei sistemi di gestione	Certificato di conformità
ISO/IEC 17024 	Organismi di certificazione di personale	Certificato di conformità
ISO/IEC 17065 	Organismi di certificazione di prodotti/servizi	Certificato di conformità
ISO/IEC 17065 ISO 14025 	Organismi di certificazione della dichiarazione ambientale di prodotto	Certificato di conformità
ISO/IEC 17020 	Organismi di ispezione	Rapporto di ispezione
ISO 14065 	Organismi di verifica e convalida	Dichiarazione di verifica
ISO/IEC 17025 	Laboratori di prova	Rapporto di prova
ISO/IEC 17043 	Organizzatori di prove valutative interlaboratorio	Rapporto di prove valutative
ISO 15189 	Laboratori medici	Rapporto di analisi
ISO/IEC 17025 ISO 15195 	Laboratori di misura di riferimento in ambito medico	Certificato di taratura
ISO/IEC 17025 	Laboratori di taratura	Certificato di taratura
ISO 17034 	Produttori di materiali di riferimento	Certificato di materiale di riferimento/Foglio informativo di prodotto



Impiego di servizi ispettivi accreditati per la verifica dei progetti di opere pubbliche

- Nell'art. 26 del Codice, il Legislatore si affida all'accREDITAMENTO per garantire l'idoneità di un'attività delicata come la progettazione per l'esecuzione di lavori.
- Il dettato dell'articolo è sviluppato dalle Linee guida n. 1 di ANAC che declinano i requisiti dei soggetti preposti alla verifica dei progetti specificando che possono svolgere tale attività, a seconda dei casi, gli organismi di ispezione di tipo A, B, o C oppure soggetti con un sistema di gestione per la qualità, certificato sotto accREDITAMENTO in conformità alla UNI EN ISO 9001 per il settore IAF 34, relativo allo svolgimento di servizi di ingegneria.
- Vale la pena sottolineare che, ad oggi, sull'attività di verifica della progettazione, le Linee guida n. 1 e il Bando tipo n. 3 emessi da ANAC, rappresentano un primo tentativo di mettere in piedi un sistema di regole che richiede necessariamente un apporto in senso tecnico / procedurale dell'Ente di AccREDITAMENTO, tentando di portare nella norma primaria tutti i requisiti per un'efficace attività di verifica.

Sistema di qualificazione degli operatori economici

- Le regole previste per la qualificazione degli operatori economici che volessero partecipare a bandi pubblici per l'esecuzione di lavori, sono ancora quelle previste dal vecchio Codice degli appalti (D.lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010). La certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) posseduta dall'operatore economico è infatti uno degli elementi per ottenere l'attestazione SOA necessaria per eseguire lavori dalla III classifica all'VIII dei livelli di importo.

- La scelta della norma tecnica per individuare l'oggetto del bando risulta critica, e di conseguenza è critica la capacità della stazione appaltante di individuare le norme necessarie ai propri scopi e, all'interno di queste, le norme per le quali è possibile ottenere una valutazione di conformità emessa sotto accreditamento.
- La formazione del personale delle stazioni appaltanti, come evidenziato da più parti, è diventata una condizione imprescindibile per rendere realmente efficace qualunque riforma del Codice che permetta alla stessa PA di utilizzare gli strumenti disponibili per semplificare e rendere meno costosa la propria attività. In altre parole, esistono strumenti di semplificazione ma è carente la capacità di utilizzarli.
- ACCREDIA, consapevole della complessità dei temi del proprio campo di attività e della necessità di una corretta informazione degli addetti ai lavori, adempiendo ai propri compiti statutari, è attiva nella proposta di attività di informazione e formazione partecipando e organizzando seminari sui temi del proprio operato e, più in generale, sul sistema della valutazione di conformità.
- L'Ente di accreditamento, in collaborazione con UNI, sta definendo un programma di formazione *e-learning*, destinato ai Responsabili Unici del Procedimento delle Stazioni Appaltanti, che, dal prossimo anno, verrà diffuso a livello nazionale da ITACA, l'Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome che si occupa di appalti pubblici. La formazione è finalizzata a inquadrare correttamente l'utilizzo delle valutazioni di conformità nel sistema di approvvigionamento pubblico.

ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento

Grazie per l'attenzione

www.accredia.it



info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura